Sentenza n. 179 /2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta	**TONOLO**	Presidente
Innocenza	**ZAFFINA**	Consigliere
Elisa	**BORELLI**	Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto, iscritto al n. **32332** del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale **n. 62649**, reso da **UNICREDIT S.p.a.**, Tesoriere del Comune di Monticello Conte Otto (VI) per il periodo 01/01/2018 – 28/02/2018, depositato in data 2 ottobre 2019;

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi, all'udienza pubblica del 26 marzo 2025, tenutasi con l'assistenza del segretario, dott. Marco Greggio, data per letta la relazione, il Vice Procuratore Generale Francesca Dimita e l'Avv. Mariagrazia Romeo, nell'interesse del Tesoriere;

FATTO

I. Con la relazione di irregolarità n. 472 del 23 settembre 2024 il Magistrato istruttore chiedeva l'iscrizione a ruolo di udienza del conto n. 62649, reso dal

Tesoriere UNICREDIT S.p.A., per la gestione della riscossione delle entrate, dei pagamenti delle spese e della custodia di titoli e valori, in nome e per conto del Comune di Monticello Conte Otto (VI), per il periodo di gestione 01.01.2018-28.02.2018, trattandosi di conto relativo all'ultima gestione dell'agente contabile (art. 147, comma 3, lett. b, c.g.c.) e avendo rilevato che:

- non era stato possibile verificare la tempestività del deposito del conto da parte dell'agente contabile, atteso che lo stesso non era datato e mancava ulteriore documentazione utile a tale verifica;

- il conto non risultava sottoscritto dall'agente, né riportava il visto di regolarità del responsabile del Settore finanziario e non era stato depositato, come pure richiesto dall'art. 139, comma 2, c.g.c., alcun provvedimento di parificazione;

- mancava il verbale di passaggio delle consegne tra Tesoriere cessante e Tesoriere subentrante (nel verbale di verifica trimestrale di cassa del primo trimestre 2018 si attestava la coincidenza dei saldi finali di Unicredit al 28/02/2018 con quelli iniziali, al giorno 01/03/2018, del nuovo Tesoriere);

- non era stata depositata, unitamente al conto, la relazione dell'organo di controllo interno di cui all'art. 139, comma 2, c.g.c..

II. In data 18 febbraio 2025, l'Amministrazione comunale depositava una memoria con la quale precisava che:

- il Responsabile del Settore finanziario aveva trasmesso con sollecitudine, ossia in data 08/10/2024, la documentazione richiesta dal Magistrato istruttore, in quanto la nota istruttoria era pervenuta via PEC soltanto in data 17/09/2024 (la precedente era stata erroneamente inviata ad un indirizzo *mail*

generico del Comune e non all'indirizzo PEC come erroneamente indicato sul frontespizio della stessa);

- il conto era stato parificato con provvedimento del 16/04/2019 e, quindi, prima dell'approvazione del rendiconto 2018 da parte del Consiglio comunale (in data 29/04/2019). Pertanto, la firma digitale apposta del Responsabile del Settore finanziario sul conto dell'agente non attestava il momento della parifica, essendo stata effettuata al mero fine del caricamento del *file* nel sistema Sireco.

III. Con memoria del 28/02/2025, l'agente contabile precisava che in data 30 gennaio 2019, così come attestato dal revisore dei conti, inviava per posta elettronica (tramite *mail* acquisita in entrata al prot. n. 1402/2019) il conto consuntivo 2018 in formato pdf al Comune, invitandolo al ritiro del documento cartaceo (effettivamente avvenuto in data 27/02/2019, come da verbale di consegna del conto di Tesoriere – all. 2).

Quanto alla dedotta mancanza del verbale di passaggio delle consegne, rinviava all'attestazione circa la coincidenza dei saldi finali e iniziali dei conti dei Tesorieri, contenuta nel verbale di verifica trimestrale di cassa del primo trimestre 2018 (prodotto in allegato al conto del Tesoriere subentrante, Cassa di Risparmio del Veneto, depositato presso la Sezione e recante il n. 62650).

IV. All'odierna udienza, il Pubblico Ministero e l'Avv. Romeo hanno concluso come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio osserva che sussistono i presupposti di cui all'art. 147, comma 3, lett. b), c.g.c. ai sensi del quale "*È sempre fissata*

l'udienza, oltre che a seguito di scadenza del termine fissato dal magistrato relatore per la presentazione dei documenti essenziali per l'esame della gestione, per (...) i conti relativi all'ultima gestione degli agenti contabili, quando comprendano partite attinenti a precedenti gestioni degli stessi agenti e non occorra procedere alla revocazione delle decisioni sui conti precedenti".

Trattasi, evidentemente, di adempimento di carattere sostanziale finalizzato a determinare la presa d'atto formale della chiusura della gestione dell'agente contabile, tanto nell'interesse dell'amministrazione (al fine di acclarare la regolarità della gestione che viene a chiudersi), quanto nell'interesse dello stesso agente contabile (al fine di evitare eventuali commistioni e responsabilità connesse alla gestione dell'agente subentrante).

Ciò premesso, il Collegio ritiene che vi siano i presupposti per disporre il discarico dell'agente contabile, ai sensi del 149, comma 2, c.g.c., non ravvisando irregolarità del conto rilevanti sotto il profilo della corretta gestione contabile

Quanto alle contestazioni inerenti al mancato rispetto della sequenza procedimentale per il deposito del conto presso la Sezione prevista dall'art. 139, comma 2, c.g.c., il Collegio ritiene che le stesse possano essere superate alla luce della documentazione prodotta in giudizio dall'Amministrazione comunale e dalla difesa dell'agente contabile.

In particolare, è emerso che il provvedimento di parifica è stato assunto in data 16.04.2019 e, quindi, prima dell'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2018, avvenuta con delibera del Consiglio comunale in data 29.04.2019.

Anche i rilievi mossi dal Magistrato istruttore in ordine alla mancata sottoscrizione del conto devono ritenersi superati alla luce dell'acquisizione agli atti del giudizio della *e-mail* con cui Unicredit in data 30.01.2019 (acquisita al protocollo comunale n. 1402 del 30.01.2019) inviava al Comune il conto consuntivo definitivo dell'esercizio 2018 in formato elettronico (pdf), invitandolo al ritiro del documento cartaceo, e del verbale di avvenuta consegna del conto da parte dello stesso ente in data 27.02.2019.

Per quanto attiene, infine, alle carenze del verbale di passaggio della gestione tra il Tesoriere cessante e quello subentrante, il Collegio ritiene che le stesse, come evidenziato dallo stesso Magistrato istruttore, non impediscano l'approvazione del conto, anche in considerazione dell'attestazione dell'Organo di revisione in ordine alla coincidenza dei saldi finali di Unicredit al 28.02.2018 con quelli iniziali del nuovo Tesoriere alla data dell'01.03.2018.

Risulta, poi, riferibile all'Amministrazione e non all'agente contabile l'irregolarità configurata dal mancato deposito, unitamente al conto, della relazione dell'organo di controllo interno, prevista e disciplinata dall'art. 139, comma 2, c.g.c., secondo l'orientamento già in precedenza espresso da questa stessa Sezione (*ex multis*, sentenza n. 198/2024).

Con riferimento, poi, al contenuto della relazione, la stessa – come da ordinanza n. 15 del 2023 di questa Sezione Giurisdizionale – avrebbe dovuto, preferibilmente, *"dare conto dell'attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell'ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e*

delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un'alterazione dell'assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione".

Per quanto sopra, non sussistendo irregolarità addebitabili all'agente contabile e risultando il conto regolare, il Collegio lo approva, con discarico dell'agente e con l'accertamento delle rimanenze finali onde averne ragione nei conti successivi, demandando agli Organi responsabili dell'ente locale, per il futuro, il puntuale adempimento degli obblighi di legge.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, trattandosi di giudizio da iscrivere obbligatoriamente a ruolo di udienza, ai sensi dell'art. 147, comma 3, lett. b), c.g.c..

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al **n. 32332** del registro di Segreteria approva il conto giudiziale **n. 62649** e, per l'effetto, dichiara il discarico dell'agente contabile **UNICREDIT S.p.a.** – Istituto tesoriere del Comune di Monticello Conte Otto (VI) per il periodo 01/01/2018 – 28/02/2018.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.

Il Giudice relatore	Il Presidente
Elisa Borelli	Marta Tonolo
(*firmato digitalmente*)	(*firmato digitalmente*)

Depositata in Segreteria, il 30/05/2025

Il Funzionario preposto

(*firmato digitalmente*)

Nadia Tonolo